



REGIONE LOMBARDIA

ORDINANZA N. 546 DEL 13 MAGGIO 2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA
DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
(misure efficaci dal 18 fino al 31 maggio 2020)

(estratto dell'ordinanza)

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

a) il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

c) È fortemente raccomandato l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

Con l'ordinanza n. 546 la Regione Lombardia ha stabilito **l'obbligo** di controllo della temperatura corporea all'ingresso dell'azienda.

Come già indicato nel documento da noi redatto in data 16 marzo 2020 *Indicazioni per le aziende* tale obbligo comporta, sotto il profilo della privacy, un'operazione di trattamento dei dati personali che, come tale, richiede specifici adempimenti,

Se viene previsto il controllo della temperatura corporea



Affiggere all'ingresso dell'azienda un cartello di avviso circa la possibilità di essere sottoposti al controllo della temperatura corporea (con termometro digitale ad infrarossi) prima dell'ingresso in azienda.

In caso di riscontro della temperatura corporea superiore a 37,5°C verrà comunicato il valore al dipendente fornendo, almeno oralmente², l'informatica circa il trattamento dei dati.

Se previsto il controllo della temperatura corporea, comunicare che il sottoporsi al controllo è un obbligo previsto dai protocolli di sicurezza anti-contagio da COVID-19 [redatti ai sensi dell'art. 1, punto 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020] e che i dati, eventualmente rilevati, saranno gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy (*indicando il responsabile della gestione dei dati*) e che i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 e che non verranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

¹ È vietato l'utilizzo di qualsiasi sistema di misurazione della temperatura corporea che richieda il contatto con le persone

² "Si ricorda che l'informatica può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente." (nota 1 del p.to 2 del Protocollo)

Ricadute in materia di privacy

È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura **solo** qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali:

Ogni azienda deve:

1. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati secondo metodiche di *privacy by design* di cui all'art. 25 del Regolamento;
2. disporre una procedura interna idonea a garantire i diritti degli interessati.

Il datore di lavoro, nel programmare la raccolta delle informazioni sulla temperatura corporea del personale deve:

- individuare i soggetti preposti al rilevamento della temperatura - autorizzandoli in maniera specifica e fornendo loro le istruzioni operative da rispettare per la protezione delle informazioni che raccolgono;
- disporre che venga registrata la temperatura **solo** in caso di superamento della soglia, per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.

Il datore di lavoro deve fornire a ogni lavoratore apposita informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, anche oralmente, omettendo le informazioni di cui il lavoratore sia già in possesso, ossia quelle già presenti nell'informativa privacy fornitagli al momento dell'assunzione o aggiornata nel corso del rapporto di lavoro.

L'informativa deve essere specifica e limitata al trattamento dei dati relativi:

- alla rilevazione della temperatura del personale per finalità di contenimento del Coronavirus;
- nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- nel caso di allontanamento del lavoratore che, durante l'attività lavorativa, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, e dei suoi colleghi.

Relativamente alle informazioni Covid-19 che il datore di lavoro dovesse richiedere al lavoratore di dichiarare del tipo "se ha avuto contatti con persone risultate positive al Coronavirus" **non deve richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.**

* * *

Informativa sul trattamento dei dati personali (temperatura corporea) dei lavoratori
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)
(art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020)

Azienda:
Sede legale
Indirizzo mail: _____ PEC: _____
Titolare del trattamento:
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Tel: _____ mail: _____

Finalità del trattamento dei dati relativi alla mia temperatura corporea?	Perché la rilevazione della mia temperatura corporea è legittima?	Comunicazione dei dati	Tempo di conservazione
Esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.	La rilevazione è legittima per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett. i) nell'ambito dell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020.	I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, ad esempio in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19.	Qualora la sua temperatura corporea non raggiunga la soglia dei 37,5 gradi, i Suoi dati non verranno registrati né conservati. In caso contrario, i Suoi dati verranno conservati fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
<p>Il mancato conferimento dei dati di temperatura corporea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • espone il dipendente a contestazioni disciplinari ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. • determina l'impossibilità di accesso all'azienda. 			

Quali sono i diritti della persona?	Rispetto ai dati personali conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha diritto di ottenerne: accesso, rettifica e in determinate ipotesi: cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all'indirizzo mail del Titolare: _____
A chi può presentare reclamo?	Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it .

Firma del Titolare _____

NOMINA QUALE AUTORIZZATO
ALLA VERIFICA DELLA TEMPERATURA

Ai sensi dell'art. 29 REG. UE 2016/679 ed in ottemperanza al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 14/3/2020"

La società _____, quale Titolare del trattamento di dati personali e sensibili ex art. 24 Reg UE 2016/679 (c.d. GDPR)

nomina

il/la sig./ra _____

autorizzato alla verifica della temperatura del personale dipendente al momento dell'ingresso negli ambienti di lavoro in ottemperanza delle disposizioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 14 marzo 2020" e del conseguente Protocollo aziendale, autorizzandolo ai sensi dell'art. 29 Reg. UE 2016/679 a svolgere tutte le attività di seguito elencate secondo le istruzioni impartite e qui riportate.

Il _____ dichiarando di accettare l'incarico di autorizzato alla verifica della temperatura, si impegna a rispettare le istruzioni allegate e altresì a comunicare al Titolare qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle proprie caratteristiche soggettive, tali da compromettere il corretto espletamento delle istruzioni impartite.

ISTRUZIONI:

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Al momento del controllo il preposto dovrà fornire ai soggetti interessati l'informativa predisposta dal Titolare nonché di stare effettuando tale controllo in ottemperanza del protocollo aziendale ed a tutela della salute pubblica.

Dopo avere rilevato la temperatura con i dispositivi messi a disposizione dall'Azienda, il preposto

- autorizzerà l'ingresso di quei lavoratori la cui temperatura risulterà inferiore a 37,5° senza procedere alla registrazione del dato
- se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, il preposto dovrà vietare l'accesso ai luoghi di lavoro e provvederà alla registrazione del dato su apposito registro fornito dall'azienda, su cui annoterà nome e cognome del lavoratore interessato, data ed ora del controllo, temperatura rilevata

Il preposto inoltre dovrà fornire di mascherina il lavoratore cui ha rilevato una temperatura superiore ai 37,5° ed informarli di recarsi a casa, di non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie, e di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e di seguire le sue indicazioni.

Luogo e data, _____

Il Titolare del Trattamento

Il Sottoscritto _____ dichiara di accettare l'incarico di autorizzato alla verifica della temperatura
